

Comune di Valdilana (Biella)

VARIANTE PARZIALE N. 16 AL P.R.G.C. VIGENTE NELL'ESTINTO COMUNE DI TRIVERO, AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Valdilana è stato istituito come tale a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai sensi della L.R. 21.12.2018, n. 29, pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte del 21.12.2018, 4° supplemento, al n. 51.
- l'istituzione del nuovo Ente Locale è conseguente alla fusione dei Comuni ora estinti di Mosso, Soprana, Trivero e Valle Mosso;
- l'estinto Comune di Trivero era dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.C.), approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 12-27806 del 19.07.1999, pubblicata sul B.U.R. n. 30 del 28.07.1999;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19.04.2000 è stata approvata la Variante Parziale n. 1 ai sensi dell'art.17, comma 7 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08.03.2001 è stata approvata la Variante Parziale n. 2 ai sensi dell'art.17, comma 7 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.06.2002 è stata approvata la Variante Parziale n. 3 ai sensi dell'art.17, comma 7 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22.05.2002 è stata approvata la Variante Parziale n. 4 ai sensi dell'art.17, comma 7 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 18.12.2003 è stata approvata la Variante Parziale n. 5 ai sensi dell'art.17, comma 7 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.03.2006 è stata approvata la Variante Parziale n. 6 ai sensi dell'art.17, comma 7 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 07.04.2006 è stata approvata la Variante Parziale n. 7 ai sensi dell'art.17, comma 7 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28.07.2006 è stata approvata con modifiche in autotutela la Variante Parziale n. 7 dell'art.17, comma 7 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.03.2007 è stata approvata la Variante Parziale n. 8 dell'art.17, comma 7 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 05.03.2007 è stato approvato il Piano di adeguamento del vigente P.R.G.C. al D.lgs n. 114/98 ed alla L.R. n. 28/99 ai sensi degli artt. 4 e seguenti della L.R. 12.11.1999, n. 28;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 10.05.2007 è stata approvata la

- Variante Parziale n. 9 ai sensi dell'art.17, comma 7 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21.09.2007 è stata approvata la Variante Parziale n. 10 ai sensi dell'art.17, comma 7 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25.03.2008 è stata approvata la Variante Parziale n. 11 ai sensi dell'art.17, comma 7 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13.02.2009 è stata approvata la Variante Parziale n. 12 ai sensi dell'art.17, comma 7 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.03.2011 è stata approvata la Variante Parziale n. 13 ai sensi dell'art.17, comma 7 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.03.2011 è stata approvata la Variante Parziale n. 13-bis ai sensi dell'art.17, comma 7 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 27.11.2018 è stata approvata la Variante Parziale n. 14 ai sensi dell'art.17, comma 7 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27.04.2023 è stata approvata la Variante Parziale n. 15 ai sensi dell'art.17, comma 7 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56.

Premesso altresì che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 17.09.2025, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., è stata da ultimo adottata la Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C. vigente;
- la succitata Deliberazione è stata trasmessa alla Provincia di Biella Settore Pianificazione Territoriale con nota prot. 21385 del 22.09.2025 per il pronunciamento di competenza ed ai soggetti competenti in ordine al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 11;
- la Provincia di Biella Settore Pianificazione Territoriale con nota ns. prot. 24043 del 21.10.2025, ha pronunciato la compatibilità della Variante alle norme urbanistiche, al P.T.P. vigente, ai progetti sovracomunali e la sua esclusione da verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;
- dell'avvenuta adozione della Variante è stata data notizia mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune di Valdilana e che non sono pervenute osservazioni.

Atteso che:

- sono pervenute n. 2 osservazioni alla Variante:
 - Osservazione prot. 23864 del 20.10.2025
 - Osservazione prot. 24056 del 22.10.2025
- dette osservazioni sono illustrate e controdedotte nel “Fascicolo Tecnico Illustrativo – Progetto Definitivo” redatto dal Tecnico incaricato Arch. Giulio Carta con Studio in Biella (BI) via Trieste 11, in conformità alle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, nel quale sono specificate le modifiche parziali apportate al P.R.G.C. vigente.

Vista la relazione di contributo dell'Organo Tecnico Provinciale pervenuta al ns. protocollo n. 29123 del 18.12.2025.

Considerato pertanto che, ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. ed in osservanza della procedura di cui alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56”; *“Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione in maniera contestuale”* necessita approvare definitivamente la Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C. vigente i cui contenuti sono specificati e descritti nei relativi elaborati.

Visto il “Fascicolo Tecnico Illustrativo – Progetto Definitivo” redatto dal Tecnico incaricato Arch. Giulio Carta con Studio in Biella (BI) via Trieste 11, in conformità alle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, nel quale sono specificate le modifiche parziali apportate al P.R.G.C. vigente.

Dato atto che:

- al suddetto Fascicolo sono allegati gli elaborati di Piano modificati sulla base del Progetto Preliminare della presente Variante Parziale e più precisamente:
 - o **Elaborato 2P Norme Tecniche di Attuazione**
 - o **Elaborato 4P1 Usi e Destinazioni del Territorio Urbanizzato**
 - o **Elaborato 4P2 Usi e Destinazioni del Territorio Urbanizzato**
 - o **Elaborato 4P3 Usi e Destinazioni del Territorio Urbanizzato**
 - o **Scheda Geologico Tecnica**
 - o **Verifica di Compatibilità Acustica**

opportunamente aggiornati ed allegati alla presente quale parte sostanziale integrante;

- la Variante recepisce il succitato parere espresso dalla Provincia di Biella Settore Pianificazione Territoriale con nota ns. protocollo n. 24043 del 21.10.2025.

Dato atto che ai fini della procedura “VAS”, considerata la tipologia della Variante, si intende utilizzare il *“j.1 Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione in maniera contestuale”*, ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56”;

Dato atto che le varianti contenute nel suddetto fascicolo:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRGC vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGI vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRGC vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi

- realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
 - i) non incidono sulla struttura generale dei vincoli;
 - l) vengono riunite nella Variante n° 16 considerata Parziale, soggetta quindi alle procedure di cui al 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss. mm. ed ii.;
 - m) sono conformi, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
 - n) per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
 - o) vengono riunite nella Variante parziale n.16, soggetta quindi alle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e ss.mm ii.;
 - p) che la dotazione di standard in rapporto alla capacità insediativa residenziale del P.R.G.C. vigente risulta essere illustrata nel seguente prospetto:

VERIFICA STANDARD E CAPACITA' INSEDIATIVA ATTIVITA' ECONOMICHE

PRG vigente

Cirt: 10.962 abitanti - Aree S.P. = m^2 410.505

10.962 abitanti x 25 m^2 /ab. = m^2 274.150

Cirt: 10.962 abitanti x 0,5 m^2 /ab. = m^2 5.481 (variazione in + o in – ammessa)

Situazione aggiornata alla Variante Parziale 15

Cirt: 10.962 abitanti

A seguito degli stralci rimangono a disposizione 37.942 m^3 di volumetria residenziale

Aree S.P. = m^2 398.462

Situazione aggiornata alla presente Proposta di Variante

Parziale Cirt: 10.962 abitanti

A seguito degli stralci e degli inserimenti rimangono a disposizione: 37.942 + 5.459 = 43.401 m^3 di volumetria residenziale

Aree S.P. = m^2 398.462 – Invariate

VARIAZIONI DI SUPERFICI PER ATTIVITA' ECONOMICHE

PRG VIGENTE: aree artigianali-industriali = m^2 964.600

aree terziarie = m^2 69.370

1.033.970

TOTALE m^2

Situazione aggiornata alla Variante Parziale 15 aree

artigianali- industriali = m^2 937.296

aree terziarie = m² 107.776
1.053.231

TOTALE m²

Situazione aggiornata alla presente Proposta di Variante Parziale

aree artigianali-industriali = m² 937.296 – mq 34.380 - mq 5.760 + 1.800 = mq

897.156 aree terziarie = m² 107.776 + m² 5.760 – mq 1.210 = m² 112.326

TOTALE m² 1.009.482

Richiamata la Legge Regionale 56/77 e s.m.i., art. 17, comma 7°.

Richiamata altresì la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5.8.1998,

n.12/PET. Vista la D.G.R. 09.06.2008, n. 12-8931.

Vista la D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977.

Visto che sulla variante in questione è stato acquisito il parere favorevole espresso dalla Consulta Territoriale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera b), dello Statuto Comunale, come risultante dal verbale di deliberazione di detta Consulta n. 3 del 16.02.2026.

Ritenuto necessario adottare la variante sopra descritta al fine di meglio disciplinare e razionalizzare gli interventi sul territorio, come da proposta di deliberazione che segue sul cui contenuto sono stati acquisiti il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., non necessitando nel caso di specie il parere contabile previsto dalla stessa norma, nonché il parere di conformità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 52, comma 1, dello Statuto Comunale.

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., e in particolare l'art. 42, comma 2, lett. b).

PROPONE

- 1) di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) di controdedurre, approvando, le Osservazioni:
 - Osservazione prot. 23864 del 20.10.2025
 - Osservazione prot. 24056 del 22.10.2025
- 3) di approvare ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale n. 56/77 la Variante Parziale n. 16 al
P.R.G.C. vigente i cui contenuti sono specificati e descritti nel “Fascicolo Tecnico Illustrativo – Progetto Definitivo” allegato alla presente quale parte sostanziale integrante, redatto dal Tecnico incaricato Arch. Giulio Carta con Studio in Biella (BI) via Trieste 11, in conformità alle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, nel quale sono specificate le modifiche parziali apportate al P.R.G.C. vigente ed al quale sono allegati gli elaborati di Piano modificati sulla base del Progetto Definitivo della presente Variante Parziale e precisamente:
 - o **Elaborato 2P Norme Tecniche di Attuazione**

- o **Elaborato 4P1 Usi e Destinazioni del Territorio Urbanizzato**
- o **Elaborato 4P2 Usi e Destinazioni del Territorio Urbanizzato**
- o **Elaborato 4P3 Usi e Destinazioni del Territorio Urbanizzato**
- o **Scheda Geologico Tecnica**
- o **Verifica di Compatibilità Acustica**

- 4) di dare atto che le varianti contenute nel suddetto fascicolo:
- a) non modificano l'impianto strutturale del PRGC vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGI vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRGC vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
 - i) non incidono sulla struttura generale dei vincoli;
 - l) vengono riunite nella Variante n. 16 considerata Parziale, soggetta quindi alle procedure di cui al 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
 - m) sono conformi, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
 - n) per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
 - o) vengono riunite nella Variante parziale n. 16, soggetta quindi alle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
 - p) che la dotazione di standard in rapporto alla capacità insediativa residenziale del P.R.G.C. vigente risulta essere illustrata nel seguente prospetto:

VERIFICA STANDARD E CAPACITA' INSEDIATIVA ATTIVITA' ECONOMICHE

PRG vigente

Cirt: 10.962 abitanti - Aree S.P. = m² 410.505

10.962 abitanti x 25 m²/ab. = m² 274.150

Cirt: 10.962 abitanti x 0,5 m²/ab. = m² 5.481 (variazione in + o in – ammessa)

Situazione aggiornata alla Variante Parziale 15

Cirt: 10.962 abitanti

A seguito degli stralci rimangono a disposizione 37.942 m³ di volumetria residenziale

Aree S.P. = m² 398.462

Situazione aggiornata alla presente Proposta di Variante

Parziale Cirt: 10.962 abitanti

A seguito degli stralci e degli inserimenti rimangono a disposizione: 37.942 + 5.459 = 43.401 m³ di volumetria residenziale

Aree S.P. = m² 398.462 – Invariate

VARIAZIONI DI SUPERFICI PER ATTIVITA' ECONOMICHE

PRG VIGENTE: aree artigianali-industriali = m² 964.600

aree terziarie = m² 69.370

1.033.970

TOTALE m²

Situazione aggiornata alla Variante Parziale 15 aree

artigianali- industriali = m² 937.296

aree terziarie = m² 107.776

1.053.231

TOTALE m²

Situazione aggiornata alla presente Proposta di Variante Parziale

aree artigianali-industriali = m² 937.296 – mq 34.380 - mq 5.760 + 1.800 = mq

897.156 aree terziarie = m² 107.776 + m² 5.760 – mq 1.210 = m² 112.326

TOTALE m² 1.009.482

- 5) di dare atto che la variante parziale non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente e che la stessa è di rilevanza esclusivamente comunale e compatibile con i piani sovracomunali;
- 6) di dare atto che la Variante Parziale n. 16 ex art.17 commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. non è da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica;
- 7) di dare altresì atto che la variante sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
- 8) di dare altresì atto che la presente deliberazione corredata di tutti gli allegati, sarà trasmessa alla Provincia di Biella ed alla Regione Piemonte;
- 9) di dare atto che gli allegati citati nella presente deliberazione sono depositati presso Servizio Urbanistica ed Edilizia;
- 10) di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia gli adempimenti esecutivi occorrenti a dare piena attuazione alla deliberazione di approvazione della

presente proposta;

- 11) di dare atto che, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la deliberazione di approvazione della presente proposta sarà pubblicata:
 - a) all'Albo Pretorio comunale online per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs n. 267/2000;
 - b) nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente presente sul sito internet istituzionale del Comune;
- 12) di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, avverso la deliberazione di approvazione della presente proposta è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 29 e 41 del D.lgs n. 104/2010 e s.m.i., oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i., entrambi decorrenti: a) per i soggetti direttamente contemplati nell'atto, qualora presenti, dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'adottanda deliberazione; b) per quanto concerne i terzi, dal giorno di scadenza del termine della pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online di cui è prima detto;
- 13) di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione di approvazione della presente proposta, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito derivante dalla necessità di sveltire i tempi di esecuzione degli adempimenti istruttori successivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede, introdotta in aula dal Presidente.

Preso atto che la suddetta proposta è corredata con il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., non necessitando nel caso di specie il parere contabile previsto dalla stessa norma, nonché il parere di conformità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 52, comma 1, dello Statuto Comunale.

Sentita l'esposizione del contenuto della variante da parte del Presidente.

Sentite le richieste di chiarimento del Consigliere Roberto Costella e le risposte ad egli date dal Sindaco in interlocuzione tra gli stessi nel corso della quale intervengono anche i Consiglieri nonché Assessori Pradeep Ferla e Massimiliano Chiti.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

Di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione così come sopra formulata.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000, per la motivazione espressa nella proposta di deliberazione appena approvata.

Si dà atto che la versione integrale degli interventi a cui fa riferimento il presente verbale è conservata agli atti del Comune mediante registrazione magnetica a cura della Segreteria Comunale e che tale registrazione è a disposizione dei singoli Consiglieri Comunali e di chiunque vi abbia interesse.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato
digitalmente
ROLE MUCET
Michele

Il Segretario
Comunale Firmato
digitalmente
FARANA Dott.
Bartolomeo
